

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI PUBBLICI DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA

(Approvato con Delibera N° 22 del 16/02/1978)

ART.1

Il servizio pubblico di noleggio da rimessa con autovetture, nell'ambito del territorio Comunale, oltre che dalle norme per la disciplina della circolazione stradale approvate con R.D. 8 dicembre 1933, n.1740 e con D.P.R. 15 giugno 1959, n.393 e D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, e dall'art.158 del Regolamento alla Legge di P. S. del 6 maggio 1940 n.635, è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento.

ART. 2

Per servizio pubblico di autonoleggio da rimessa s'intende quello che viene esercitato con autoveicoli muniti di carta di circolazione rilasciata ai sensi dell'art.58 comma 68 del D.P.R. 1.5 giugno 1959, n.393 e di licenza comunale di esercizio nonché dalla prescritta autorizzazione di P. S.

ART. 3

Il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli in servizio di autonoleggio da rimessa vengono fissati a norme dell'art.113 del T.U. 8 dicembre 1933, n°1740 con deliberazione del Consiglio Comunale omologata dal competente organo.

Il numero potrà essere ripartito tra le frazioni o i diversi centri abitati del Comune.

ART. 4

Per esercitare il servizio pubblico di noleggio da rimessa con autovetture occorre regolare licenza di esercizio dell'Autorità Comunale.

È fatto divieto ai titolari di licenza di esercizio rilasciata da altri Comuni, di procurarsi, nell'ambito del territorio Comunale, il noleggio con stabilità e continuità.

ART. 5

Chi intenda ottenere la licenza comunale d'esercizio di pubblico servizio di autonoleggio da rimessa, deve farne domanda in bollo al Sindaco.

Nella domanda, oltre alle complete generalità del richiedente, debbono essere specificamente indicati il numero ed il tipo delle autovetture che si intendono adibire al servizio e l'ubicazione della rimessa.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) licenza ottenuta a norma dell'art.86 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 19 giugno 1931, n° 773, per "l'esercizio di rimessa di autoveicoli": ne sono esclusi i noleggiatori di autoveicoli proprietari di una sola macchina che conducono personalmente, quali dovranno, invece, allegare il certificato di iscrizione di cui all 'art.121 del testo unico sopra citato;

b) certificato comprovante l'iscrizione del richiedente all'Ufficio Provinciale Industria Agricoltura e Commercio per l'attività dei trasporti.

c) certificato di buona condotta di data non anteriore a 3 mesi. Qualora la domanda venga presentata da una società commerciale i documenti dinanzi ricordati dovranno essere prodotti a cura e nome dei legali rappresentanti della società stessa.

ART. 6

Costituisce titolo di preferenza per la concessione della licenza Comunale di esercizio, la specifica professionalità del richiedente, desunta dal regolare esercizio di fatto del noleggio da rimessa con autovettura.

Per le nuove licenze Comunali di esercizio si terranno presenti i titoli di preferenza, che sono stabiliti dalle vigenti disposizioni per il conferimento dei pubblici impieghi.

ART. 7

Il richiedente, dopo che gli sia stato notificato l'accoglimento della domanda presentata ai sensi dell'art.5, deve chiedere all'Ispettorato della motorizzazione civile il rilascio della carta di circolazione per servizio pubblico di noleggio da rimessa prevista dall'art.58 del D.P.R. 15 giugno 1959, n.393.

ART. 8

Agli effetti del presente regolamento, l'Autorità Comunale rilascia al richiedente licenza comunale d'esercizio, con l'indicazione del numero, il tipo e i posti dell'autovettura. Rilascia, inoltre per ciascuna vettura, un certificato nel quale sono riportati gli estremi della licenza Comunale di cui al precedente comma e quelli della licenza di circolazione governativa va, riferente all'autovettura stessa.

La licenza ed i certificati Comunali devono essere restituiti all'Ufficio Municipale in caso di decadenza, revoca o sospensione.

ART. 9

La licenza comunale di esercizio scade al 31 dicembre di ogni anno ed è subordinata sempre a quella prevista dall'art.86 del citato T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.

ART 10

Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare o dai suoi dipendenti, per conto e nome dello stesso.

La licenza Comunale d'esercizio non può essere trasferita senza l'assenso dell'Autorità Comunale, la quale provvede a termini delle norme di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente Regolamento. Analogo procedimento viene seguito per le licenze comunali di esercizio intestate a persone fisiche, quando, per la morte del titolare, gli eredi intendono continuare l'esercizio .

ART. 11

Non sono consentite sostituzioni di vetture senza la regolare licenza da parte dell'Autorità Comunale, ai sensi dell'art.8 del presente Regolamento.

ART. 12

Quando il Sindaco ritenga che un autovettura non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, dovrà renderne informato l'Ispettorato della Motorizzazione Civile agli effetti dell'Art.55 del D.P.R. 15 giugno 1959 n° 393.

Ogni qualvolta, invece l'autovettura non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, si provvederà al ritiro della licenza Comunale, obbligando il titolare a mettere in efficienza o a sostituire l'autovettura entro un termine non superiore a tre mesi.

ART. 13

La Giunta Municipale, ai sensi dell'art.139, n.9 del testo unico della Legge Comunale e provinciale, approvato con R.D. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, tenuto conto del tipo delle vetture, ha la facoltà di stabilire le tariffe dei servizi in base alla loro natura ed al chilometraggio.

La relativa deliberazione sarà sottoposta all'approvazione dell'Autorità tutoria, previo parere del Comitato provinciale dei prezzi ai sensi del D.L.C.P.S. n. 896 in data 26 settembre 1947. Le tariffe e le condizioni di trasporto devono essere esposte in modo visibile al pubblico nell'interno di ogni autovettura in conformità al disposto dell'art.105 R.D. 8 dicembre 1933, n° 1740.

ART. 14

Le autovetture adibite al servizio pubblico di noleggio da rimessa, possono essere munite di apparecchi contachilometri con graduazione progressiva, sul quale l'autorità comunale può esercitare il diritto di controllo, in qualsiasi momento.

ART.15

Il certificato Comunale di cui al 2° comma dell'art. 8, deve costantemente essere portato sull'autovettura, unitamente ai documenti di circolazione, ed esibito ad ogni richiesta dei funzionari od agenti incaricati alla sorveglianza sulla circolazione stradale.

ART. 16

E' vietato di esercitare con autovetture adibite al servizio pubblico di noleggio da rimessa, servizi ad itinerari fissi con orario e tariffa prestabiliti, anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati.

Per infrazione al presente divieto, l'Autorità Comunale può disporre la sospensione o la revoca della licenza Comunale d'esercizio.

ART. 17

E' fatto divieto di stazionare con autovetture di noleggio da rimessa sulle strade o aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.

In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che le autovetture sostino agli scali di arrivo, in attesa di coloro per conto dei quali sono state nolleggiate.

ART. 18

I conducenti di autovetture di noleggio da rimessa, in servizio, devono indossare abiti decenti ed usare modi corretti col pubblico.

E' loro vietato:

1. di trasportare un numero di persone superiore a quello massimo consentito alle caratteristiche dell'autovettura;
2. di chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa o di quella pattuita, salvo i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autovettura;
3. di fermare la vettura o di interrompere il servizio salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
4. di far salire sull'autovettura persone estranee a quelle che l'hanno nolleggiata, anche durante i periodi di sosta;
5. di deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi sul luogo richiesto dal passeggero.

Ai conducenti è fatto esplicito obbligo:

- a. di compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o dai cittadini nell'interesse dell'ordine e della sicurezza o per il trasporto di malati, di feriti, di funzionari o di agenti anche se non siano retribuiti immediatamente, con l'obbligo di sottostare alle disposizioni di legge nel caso di trasporto di malati contagiosi; in caso di pagamento differito, gli agenti della forza pubblica rilasceranno ai conducenti i necessari buoni, che attestino i servizi prestati;
- b. di visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualche oggetto dimenticato, di cui non possa fare l'immediata restituzione al proprietario, curarne il deposito entro le ventiquattro ore all'Ufficio di Polizia municipale;
- c. di assicurarsi che l'apparecchio silenziatore, di cui deve essere fornito l'autoveicolo sia atto ad eliminare rumori molesti, in conformità al combinato disposto degli. Art. 47 e 112 del D.P.R. 15 giugno 1959, n.393.
- d. di curare, se l'autovettura ne è fornita, che il contachilometri funzioni regolarmente;
- e. di disimpegnare in genere il servizio con ogni decoro.

ART. 19

Qualora, per avaria all'autovettura o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa senza che vi sia la possibilità di una tempestiva sostituzione dell'automezzo, i passeggeri hanno diritto di abbandonare la vettura pagando solo l'importo corrispondente al percorso fatto.

Il conducente d'altra parte, quando i passeggeri scendano all'entrata di fabbricati, che abbiano notoriamente parecchie uscite, di teatri o altri locali di pubbliche riunioni, di giardini pubblici, può esigere l'importo della quota proporzionale a quella convenuta per l'intera corsa, salvo che i passeggeri, oltre la quota da pagarsi, non depositino una somma da convenirsi per trattenere a loro disposizione l'autovettura per il periodo di tempo ad essi necessario .

ART. 20

Per esigenze d'ordine generale riguardanti la sistemazione del servizio oppure per necessità locali, l'Autorità Comunale può, in qualunque tempo disporre il ritiro delle licenze Comunali, da attuarsi con precedenza sugli esercenti che siano incorsi in misure punitive.

ART. 21

La licenza Comunale di esercizio viene a decadere senz'altro:

a) per esplicita dichiarazione del titolare di rinuncia alla licenza;

per interruzione del servizio per un periodo superiore ai tre. mesi, a meno che tale interruzione non sia autorizzata dall'Autorità Comunale, non sia dovuta a comprovata contrazione del traffico o al carattere stagionale del servizio.

In tale ultimo caso i termini di interruzione vengono riferiti al periodo della ripresa dell'attività stagionale;

c) per fallimento del titolare o qualora trattasi di Società Commerciale, per scioglimento della stessa;

d) per cessione della proprietà dell'autoveicolo o per morte del titolare, salvo quanto disposto dall'art.10.

ART. 22

Le infrazioni al precedente regolamento, non contemplate alle norme per la disciplina della circolazione stradale approvate con R.D. 8 dicembre 1933, n.1740 con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e relativo regolamento 30 giugno 1959, n. 420, sono punite ai termini della legge comunale e provinciale, salvo sempre il diritto dell'Autorità comunale di revocare licenza comunale di esercizio o di sospenderne la sua validità per un periodo non superiore a mesi sei.

ART. 23

La licenza comunale viene revocata:

a) quando venga a mancare nel titolare uno dei requisiti prescritti per l'esercizio stesso;

b) qualora l'attrezzamento dell'autorimessa e della vettura non risulti mantenuto nell'efficienza corrispondente agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;

c) in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe massime stabilite dal Comune;

d) in caso di cessione anche temporanea dell'esercizio per il quale e' concessa la licenza

ART. 24

Per infrazioni non possibili di revoca della licenza comunale di esercizio, a termini dell'articolo precedente, sarà applicata la sospensione della licenza stessa, anche se le infrazioni siano costituite o derivino da mancata o deficiente sorveglianza da parte dei titolari sull'adempimento degli obblighi specifici, di servizio disposti per i conducenti.

ART. 25

Il provvedimento di revoca o di sospensione della licenza comunale di esercizio sarà adottato con ordinanza del Sindaco.

ART. 26

Per tutto quanto non è previsto nel presente regolamento si fa richiamo alle norme per la disciplina della circolazione stradale approvate con R.D. 8 dicembre 1933, n 1740 e con D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 e relativo regolamento 30 giugno 1959, n 420 e alla legge comunale e provinciale e ad ogni altra legge o regolamento in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazioni in materia.